

COPIA

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
 www.conorziosanrufo.it cons.bacinosa3@fiscali.it cons.centrosportivomeridionale@pec.it

N.02 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto: PRESA D'ATTO DEI PARERI RESI DALL'AVV. MARCELLO FORTUNATO.

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 18 del mese di Marzo nella sede del Consorzio: Centro Sportivo Meridionale - Bacino SA3, alle ore 18,30 con prosieguo. Per determinazione del Presidente Rag. Rocco GIULIANO e previo regolari inviti, notificati nei termini di Statuto, si è riunita l'Assemblea Generale in seconda convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti consorziati:

Comuni	PRESENTI	ASSENTI	Quote	Quote	Quote	Quote
			A.B.D.Sport	E.(Att.P.)	C.(R.S.U.)	Totali
Atena Lucana	Solo C		18	14	5	37
Auletta	Solo C		23	16	6	45
Buccino	X				13	13
Buonabitacolo	Solo C		23	18	7	48
Caggiano	X		29	20	7	56
Casalbuono	X			10	4	14
Casaletto Spartano	X				4	4
Caselle in Pittari	X				5	5
Castelcivita	X				5	5
Colliano	X				9	9
Controne	X				2	2
Contursi Terme	X				7	7
Corleto Monforte	Solo C		10		2	12
Ispani	X				2	2
Monte San Giacomo	X		19	13	5	37
Montesano Sulla Marcellana	X				17	17
Morigerati	X				2	2
Oliveto Citra	X				9	9
Ottati	X				2	2
Padula	Solo C		54	35	13	102
Palomonte	X				9	9
Pertosa	Solo C			6	2	8
Petina	Solo C		12	8	3	23
Polla	X		51	35	13	99
Postiglione	X				6	6
Ricigliano	X				3	3
Romagnano Al Monte	X				1	1
Sala Consilina	X				29	29
Salvitelle	X				2	2
San Giovanni A Piro	X				10	10
San Gregorio Magno	X				11	11
San Pietro Al Tanagro	X		14	11	4	29
San Rufo	X		17	12	4	33
Sant' Angelo A Fasanella	X				2	2
Sant' Arsenio	X			19	7	26
Santa Marina	X				8	8
Sanza	Solo C			19	7	26
Sapri	X				16	16
Sassano	X		52	33	12	97
Sicignano Degli Alburni	X				9	9
Teggiano	Solo C			53	20	73
Torraca	X				3	3
Torre Orsaia	X				6	6
Tortorella	X				2	2
Vibonati	X				7	7
C. M. Vallo di Diano	X		12	11	11	34
Totale Quote	605					1000

E' presente il Direttore Generale dott. Enrico Zambrotti assistito per la verbalizzazione dal rag. Vincenzo Rubino

IN PROSIEGUO

L'ASSEMBLEA

VISTO l'art.12, dello Statuto, che stabilisce che gli enti consorziati in mora con i versamenti hanno diritto di intervento, ma non possono esercitare il diritto di voto e che l'Assemblea, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia la parte di quote rappresentata dagli Enti intervenuti;

ACCERTATA la regolarità dei versamenti per i Comuni di Casalbuono, Caselle in Pittari, Castelcivita, Ispani, Morigerati, Palomonte, Pertosa, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sicignano, Torre Orsaia presenti in Assemblea e rappresentanti 161 quote;

ACCERTATA la mora dei restanti consorziati per le quote rappresentate in Assemblea;

CON IL VOTO favorevole di 151 quote su 161 presenti e votanti e con l'astensione del comune di Casalbuono per le restanti 10 quote relative alla gestione associata delle attività produttive:

Comuni	quote
Casalbuono	4
Caselle in Pittari	5
Castelcivita	5
Ispani	2
Morigerati	2
Palomonte	9
Pertosa	2
Ricigliano	3
Romagnano	1
Salvitelle	2
San Giovanni a Piro	10
San Gregorio Magno	11
San Pietro al Tanagro	29
Sant'Angelo a Fasanella	2
Sant'Arsenio	26
Sanza	7
Sapri	16
Sicignano del Alburni	9
Torre Orsaia	6

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del deliberato e costituisce dispositivo.
- 2) Prendere atto del parere dell'avv. Marcello Fortunato in ordine al quesito su <<a chi spetti nell'Assemblea Generale la rappresentanza delle quote assegnate ai comuni per la gestione associata del ciclo rifiuti: se al Legale Rappresentante dell'Ente consorziato o al Commissario Liquidatore>> che si allega al presente verbale sotto la lettera A) e, per l'effetto, stabilire che nell'Assemblea Generale la rappresentanza delle quote assegnate ai Comuni per la gestione associata del ciclo rifiuti spetta al Commissario Liquidatore;
- 3) Prendere atto del parere reso dall'avv. Marcello Fortunato in ordine ai possibili profili di responsabilità personale dei componenti dell'Assemblea consortile per l'eventuale espressione di voto in favore della soppressione dell'art.12 dello Statuto nella parte in cui prevede che gli enti consorziati in mora con i versamenti hanno diritto di intervento, ma non possono esercitare il diritto di voto che si allega al presente verbale sotto la lettera B), facendone proprie le conclusioni qui integralmente trascritte.
- 4) La delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva, con identica espressione di voti.

PARERE

(RICHIESTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONSORZIO
CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE - BACINO SA 3 - CON NOTA PROT.
N. 258/CL DEL 19.11.2015)

Mi viene chiesto di esprimere parere in ordine al seguente quesito:

"a chi spetti nell'Assemblea Generale la rappresentanza delle quote assegnate ai Comuni per la gestione associata del ciclo rifiuti: se al legale rappresentante dell'ente consorziato o al Commissario Liquidatore".

Ai fini della formulazione del presente parere, mi è stata fornita copia della seguente documentazione:

1 - decreto Presidenziale della Provincia di Salerno n. 165 del 17.09.2010, in virtù del quale - tra l'altro - ai sensi del D.L. n. 165/2009, conv. in L. n. 26/2010, le attribuzioni, le funzioni e

*Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato*

le competenze inerenti il ciclo integrato dei rifiuti del Consorzio Bacino Salerno 3 sono riservate dalla legge al Commissario Liquidatore;

2 - statuto del Consorzio Centro Sportivo Meridionale - Bacino Sa 3 - approvato con delibera assembleare n. 16 del 22.09.2000.

Sulla base di tali atti, si procede ad una breve ricostruzione dei dati dei dati di fatto e della normativa di riferimento.

I - L'art. 12 del D.L. n. 195/2009, convertito con modifiche nella L. n. 26/2010, ha previsto che "1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla

base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi.

2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante

riduzione dei trasferimenti erariali, nonche' in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma".

II - Al fine di dare immediata esecuzione a tale previsione normativa, il Presidente della Provincia di Salerno, con decreto n. 5 del 05.01.2010, ha disposto la nomina del previsto Commissario Liquidatore per il Consorzio di Bacino Salerno 3 (costituito ex L.R.C. n. 10/1993).

Con successivo decreto presidenziale n. 54 del 15.03.2010, ha attribuito al Commissario tutti i poteri di gestione ordinaria del Consorzio in relazione al ciclo integrato dei rifiuti.

Infine, con il decreto n. 165 del 17.09.2010, l'Ente provinciale:

a - ha istituito "la gestione stralcio del Consorzio Centro Sportivo Meridionale - Bacino Sa 3, ad oggetto gestione integrata dei

rifiuti, in funzione del subentro della Provincia di Salerno ... nelle relative competenze, attribuzioni e funzioni ...";

b - ha previsto che "le attribuzioni, le funzioni e le competenze inerenti il ciclo integrato dei rifiuti del consorzio Bacino Salerno 3 E DELLE SUE ARTICOLAZIONI SOCIETARIE sono riservate dalla legge al Commissario Liquidatore ..., il quale esercita TUTTI i poteri di gestione e di amministrazione, inerenti le attività del ciclo integrato dei rifiuti, idonei a rendere effettivo ed operativo lo stralcio, compiendo tutti gli atti e le attività amministrative e contabili, all'uopo necessarie e opportune, secondo principi di razionalità, equità, efficienza ed organicità" (punto 2);

c - specificando che "CESSANO LE FUNZIONI E I POTERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO DI BACINO SALERNO 3 per il ciclo integrato dei rifiuti" (punto 3).

III - Di recente, con decreti presidenziali nn. 37 e 38 del 25.03.2015, l'incarico di Commissario liquidatore della "Gestione stralcio" del Consorzio Rifiuti di Bacino Salerno 3 è

stato, rispettivamente, revocato al dott. Giovanni Siano e conferito al dott. Vittorio Esposito.

Quest'ultimo, con nota prot. n. 258/CL del 19.11.2015, ha chiesto al sottoscritto di formulare la redazione del presente parere.

Ai fini della risposta al quesito formulato, alla luce del quadro normativo fin qui delineato, si impone la ricostruzione e la delimitazione dei poteri conferiti dalla Legge e, quindi, dai conseguenti decreti di nomina, al Commissario liquidatore.

I - SUI POTERI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

1.1 - Una precisazione normativa assolutamente rilevante.

Il riferimento va, prima di tutto, al sopra richiamato **art. 12 del D.L. n. 195/2009**, convertito con modifiche nella L. n. 26/2010, secondo cui, per quanto di interesse, " ... **i**

Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, ... un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, ... nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi".

1.2 - Con tale disposizione normativa, il legislatore ha inteso sostituire un Commissario liquidatore agli originari organi dei Consorzi operanti in materia di ciclo integrato dei rifiuti.

Al fine di una efficiente ed efficace azione, al Commissario sono stati conferiti tutti i "compiti di gestione ordinaria ... e di amministrazione DELLE SUE ARTICOLAZIONI SOCIETARIE" le

quali, pertanto, risultano private da qualsiasi competenza in tal senso.

1.3 - Tale univoca portata normativa trova conferma nei provvedimenti applicativi di nomina adottati dal Presidente della Provincia di Salerno.

Ed invero, l'integrale sostituzione del Commissario liquidatore agli organi del Consorzio trova conferma nel **decreto n. 165 del 17.09.2010**, con il quale il Presidente della Provincia di Salerno ha espressamente previsto che "**le attribuzioni, le funzioni e le competenze inerenti il ciclo integrato dei rifiuti del consorzio Bacino Salerno 3 e delle sue articolazioni societarie sono riservate dalla legge al Commissario Liquidatore ... , il quale esercita TUTTI i poteri di gestione e di amministrazione, inerenti le attività del ciclo integrato dei rifiuti, idonei a rendere effettivo ed operativo lo stralcio, compiendo TUTTI gli atti e le attività amministrative e contabili, all'uopo necessarie e opportune, secondo principi di razionalità, equità, efficienza ed organicità**" (punto 2).

Lo stesso decreto, in prosieguo, ha espressamente disposto che "cessano le funzioni e i poteri gestionali ed amministrativi degli organi del Consorzio di Bacino Salerno 3 per il ciclo integrato dei rifiuti" (punto 3).

1.4 - Fermo quanto sopra, la vicenda trova una similitudine ovvero è, in qualche modo, assimilabile a quella dei commissari *ad acta*.

Risulta utile, pertanto, richiamare i principi consolidatisi in tali fattispecie.

In materia, la giurisprudenza ha chiarito che "... il Commissario *ad acta*, nominato in sostituzione dell'amministrazione rimasta inerte, porti a conclusione il procedimento amministrativo SOSTITUENDOSI in tutte le eventuali varie competenze dell'ente sostituito, al fine di giungere all'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo e soddisfare così l'istanza del privato ricorrente" (Cons. Giust. Amm. Sicilia - Sez. giurisd., 04.12.2012, n. 1075; T.A.R. Sicilia - Catania, n. 2203/2012).

Ed ancora, "il potere sostitutivo implica, a partire dall'investitura, la surroga "ex lege" dell'Amministrazione inadempiente ad opera

del Commissario ad Acta, il quale acquisisce la natura di organo straordinario della stessa amministrazione e quindi titolare esclusivo dell'attribuzione; ne consegue che, una volta adottato e comunicato il provvedimento di nomina del Commissario all'Amministrazione, quest'ultima non può più esercitare, essendone privata, il potere che costituisce oggetto dell'intervento sostitutivo e del conferimento in via esclusiva al Commissario ad Acta" (T.A.R. Campania - Napoli - Sez. III, 03.06.2011, n. 2962).

1.5 - In tale esatto contesto, in capo agli Organi consortili - in relazione ai quali, si ripete, l'adottato decreto dispone che "cessano le funzioni e i poteri gestionali ed amministrativi degli organi del Consorzio di Bacino Salerno 3 per il ciclo integrato dei rifiuti" (punto 3) - non residua più alcun potere, né rappresentativo, né gestionale, né amministrativo.

II - SULLE PREVISIONI DELLO STATUTO DEL CONSORZIO OVVERO
SULLA INDIVIDUAZIONE DEGLI "ORGANI" DEL CONSORZIO

2.1 - L'art. 1 dello Statuto del Consorzio individua la composizione dell'Ente consortile, indicando tutti i Comuni che lo compongono per la gestione associata, tra l'altro, dei servizi indicati all'art. 4, lett. C, in tema di ciclo integrato dei rifiuti.

Il successivo art. 7 individua gli organi consortili e, tra questi, l'Assemblea Generale.

L'art. 8, poi, individua le quote di partecipazione degli Enti Locali in relazione ai diversi servizi.

Per quanto di interesse, l'Assemblea Generale trova la sua disciplina nell'art. 9 che, nel prevederne la composizione, dispone che *"l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente e di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione"*.

2.2 - Come ampiamente argomentato nel precedente paragrafo I, in virtù del decreto presidenziale n. 165/2010:

a - "le attribuzioni, le funzioni e le competenze inerenti il ciclo integrato dei rifiuti del consorzio Bacino Salerno 3 e delle sue articolazioni societarie sono riservate dalla legge al Commissario Liquidatore";

b - il quale "assume la rappresentanza legale della gestione liquidatoria del ramo consortile ad oggetto il ciclo integrato dei rifiuti";

c - il quale, soprattutto, esercita "le attribuzioni, le funzioni e le competenze inerenti il ciclo integrato dei rifiuti del consorzio Bacino Salerno 3" (punto 2) - con la conseguente "cessa(zione) (del)le funzioni e ... poteri gestionali ed amministrativi degli organi del Consorzio di Bacino Salerno 3 per il ciclo integrato dei rifiuti" - (punto 3).

In tale esatto contesto, con specifico riferimento al "ciclo integrato dei rifiuti" e, quindi, alle corrispondenti quote di partecipazione ex art. 8 dello Statuto, i connessi poteri sono attribuiti al Commissario liquidatore, il quale, limitatamente a tali quote, potrà intervenire anche in assemblea.

In proposito, si ritiene importante precisare che non si verifica, nella specie, la sostituzione / cessazione dell'Assemblea di cui al punto 3 del decreto del Presidente della Provincia succitato attesa la natura mista del Consorzio e, quindi, la estraneità alla

vicenda commissariale e di liquidazione del ramo d'azienda
relativo alle attività diverse dal "ciclo integrato dei rifiuti".

Sulla base delle considerazioni che precedono, si formulano le
seguenti

CONCLUSIONI

Ad avviso dello scrivente, possono rassegnarsi le seguenti
conclusioni:


a - nell'Assemblea Generale la rappresentanza delle quote
assegnate ai Comuni spetta al Commissario Liquidatore
limitatamente alla gestione associata del ciclo rifiuti.

Nelle considerazioni che precedono è il parere richiesto.

Disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento.

Salerno, 27.11.2015.

Avv. Marcello FORTUNATO



Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

(L.L.B.)

PARERE

(RICHIESTO DAL CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE – BACINO

SA 3 CON NOTA PROT. N. 20/CL DEL 18.01.2016)

Mi viene chiesto di esprimere parere in ordine ai possibili profili di responsabilità personale dei componenti dell'Assemblea Consortile per l'eventuale espressione di voto in favore della soppressione dell'art. 12 dello Statuto nella parte in cui prevede che "gli Enti consorziati in mora con i versamenti hanno diritto di intervento, ma non possono esercitare il diritto di voto".

A tal fine, mi è stata trasmessa copia della seguente documentazione:

- Statuto Consortile;
- Art. 48 del Regolamento dell'Assemblea;
- Prospetto contabile con indicazione della posizione contributiva di ogni consorziato.

***** ***** *****

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

1 - Queste le coordinate normative al centro della presente richiesta di parere.

Ai sensi dell'art. 12 - n. 1, quarto capoverso dello Statuto del Consorzio Centro Sportivo Meridionale - Bacino SA 3 (approvato con delibera assembleare n. 16 del 22.09.2000), gli Enti consorziati che siano in mora con i versamenti obbligatori in favore del Consorzio hanno diritto di intervenire in Assemblea, ma non di esprimere il proprio voto.

La *ratio* di tale previsione è evidente: evitare che gli Enti consorziati che non provvedano ad adempiere alle proprie obbligazioni consortili, con ciò mettendo a rischio la stessa esistenza del Consorzio, concorrano, ciò nonostante, a determinarne l'attività e le modalità di gestione o comunque influiscano sulle stesse.

Trattasi di norma statutaria chiaramente mutuata - e coerente - con le disposizioni dettate dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata e, segnatamente, con l'art. 2466, in virtù del quale *"il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci"*.

Con deliberazione assembleare n. 22 del 29.12.2008, poi, alla predetta disposizione statutaria è stato aggiunto un ulteriore

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

comma, ai sensi del quale *"non si considera in mora l'Ente consorziato che ha prodotto istanza per la rateizzazione dei versamenti dovuti, approvata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione"*.

***** ***** *****

Alla luce di quanto precede, occorre ora affrontare l'ipotesi in cui l'Assemblea Consortile, con le prescritte maggioranze, deliberi di abrogare la norma statuaria che esclude il diritto di voto dei consorziati morosi.

Tale eventualità deve necessariamente essere investigata alla luce, da un lato, del prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie dei vari Enti consorziati (il quale evidenzia come essi detengano la maggioranza delle quote consortili), dall'altro, del disposto dell'art. 48 del Regolamento di Assemblea, ai sensi del quale *"il componente è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dall'Assemblea. Si applicano ai componenti le disposizioni in materia di responsabilità secondo i principi generali dell'ordinamento"*.

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

In considerazione di quanto precede pare potersi affermare che, qualora l'Assemblea consortile dovesse approvare l'abrogazione del sopra richiamato art. 12 dello Statuto nella parte in cui esclude il diritto di voto dei consorziati morosi, in considerazione della specifica situazione contabile del Consorzio Centro Sportivo Meridionale - Bacino SA3 per come evidenziata dal prospetto trasmessomi, tale decisione comporterebbe - di fatto - l'assunzione in capo ai consorziati morosi della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

In altri termini, i soci oggi morosi che in virtù dell'attuale previsione statutaria non hanno diritto di voto finirebbero per influire in modo assolutamente determinante (ed autonomo) sulla generale attività consortile e, soprattutto, sulle stesse decisioni in materia di bilancio, di recupero dei crediti e di ripiano del dissesto economico.

Quanto precede si porrebbe in evidente contrasto con la *ratio* sottesa sia al predetto art. 12 dello Statuto che alla stessa norma codicistica presupposta.

Ne consegue che, qualora la sopravvenuta acquisizione del diritto di voto, da parte degli Enti consorziati morosi dovesse portare a deliberazioni assembleari idonee a cagionare danni a

terzi e/o allo stesso Consorzio, coloro che abbiano concorso, con il proprio voto, a determinare tale situazione di potenziale pericolo per la vita consortile potrebbero essere chiamati a rispondere "personalmente" dei danni cagionati.

E ciò, proprio in virtù del sopra richiamato art. 48 del Regolamento di Assemblea.

Né pare poter concorrere ad escludere tale responsabilità l'eventuale intento "democratico" perseguito con tale votazione.

Invero, tale finalità è pienamente garantita sia dal testo originario dell'art. 12 dello Statuto che dalla relativa modifica intervenuta con deliberazione assembleare n. 22 del 29.12.2008.

Come visto, infatti, tale norma, già nella sua stesura originale, prevede comunque il diritto dei morosi a partecipare all'assemblea, con ciò garantendone la partecipazione effettiva alla "vita consortile".

Inoltre, con la richiamata modifica del 29.12.2008, è stato chiarito che il consorziato moroso può riacquisire il proprio diritto di voto alla semplice condizione di aver presentato apposita istanza di rateizzazione del debito approvata dall'Assemblea Generale.

In altri e più chiari termini, l'attuale assetto statutario del Consorzio richiedente il parere pare già idoneo a garantire ai consorziati morosi di contribuire alle decisioni consortili, scongiurando però, di converso, che una maggioranza inadempiente, senza nemmeno intraprendere un percorso di "rientro" rateale, finisca con l'essere autonoma e determinante in relazione ad ogni decisione del Consorzio stesso.

***** ***** *****

Sulla base delle considerazioni che precedono, è possibile formulare le seguenti

CONCLUSIONI

Ad avviso dello scrivente, qualora i componenti dell'Assemblea consortile aventi oggi diritto al voto, pur essendo consapevoli della particolare situazione contabile in cui versa il Consorzio in considerazione dei mancati - previsti - incassi, ciò nonostante consentano con il proprio voto di determinare una situazione in cui la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

confluisca in capo ad Enti consorziati che non solo si sono resi morosi nei pagamenti in favore del Consorzio stesso, ma che neanche intendono "rientrare" dalla propria esposizione debitoria, saranno astrattamente passibili di responsabilità personale - anche patrimoniale - se tale situazione venuta a determinarsi porterà l'organo deliberativo consortile ad assumere, nel prossimo futuro, determinazioni pregiudizievoli per terzi e/o per il Consorzio stesso ed il relativo bilancio.

***** ***** *****

Nelle considerazioni che precedono è un primo riscontro alla richiesta di parere trasmessami, manifestando la disponibilità a qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Salerno, 22.01.2016

Avv. Marcello FORTUNATO

Marcello Fortunato

COPIA

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Enrico Zambrotti

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
F.to rag. Rocco GIULIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del
CONSORZIO e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 10/05/2016

San Rufo, li 30/04/2016

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
- F.to rag. Vincenzo Rubino -

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Rufo li 30/04/2016



IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Enrico Zambrotti -

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il responsabile dell'Ufficio Segreteria certifica che la presente determinazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	E' stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio per dieci giorni consecutivi dal 30/04/2016 al 10/05/2016
-------------------------------------	--

• E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/03/2016

<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.72 - comma 3 del D.P.R. 4.10.2001 n.902)
-------------------------------------	---

	Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione
--	---

COMUNE DI SUCCHIO
Provincia di Salerno

Su conforme attestazione del Messo

San Rufo, li 30/04/2016

Il Messo Comunale si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'albo Pretorio del Comune con
n. 326 per 15 giorni consecutivi
dal 13/05/2016 al 28/05/2016
senza opposizioni

IL DIRETTORE GENERALE

- F.to dott. Enrico Zambrotti -



Il Messo Comunale
M. Rubino